



COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2019 EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N.175 - RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** , a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Straordinaria** di **Prima Convocazione**, sotto la presidenza del Sig, **ALBIERO LUCA** e la partecipazione del Segretario **FINELLI DOTT. PASQUALE**:

Eseguito l'appello è quanto segue:

ALBIERO LUCA

CRACCO SIMONE

MARINI LUCA

CASTEGNARO SARA

MAROCCO ILARIA

VOLPIANA MARCELLINO

LEONARDI ANDREA

MASTROTTO EMANUELA

COSTANTINI LUCIO RENATO

GIROTTA MANOLA

Presenti / Assenti

Presente

**Presente in
videoconferenza**

**Presente in
videoconferenza**

**Presente in
videoconferenza**

**Presente in
videoconferenza**

**Presente in
videoconferenza**

**Presente in
videoconferenza**

**Presente in
videoconferenza**

Presente

**Presente in
videoconferenza**

CASTEGNARO MARIKA**Presente in
videoconferenza**

Presenti n. 11 - Assenti n. 0

Il Presidente ALBIERO LUCA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su conforme istruttoria del servizio competente, il Sindaco:

PREMESSO che il D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre di ogni anno;

PRESO ATTO che il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli enti locali di eseguire entro il mese di settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria seguita successivamente da una revisione periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 39 del 21 dicembre 2010 con la quale è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/07, dando atto che le società detenute sono in linea con le finalità istituzionali del Comune e rispettano pertanto le disposizioni normative vigenti e precisamente:

1	Medio chiampo spa
2	Agno Chiampo Srl
3	Cis spa (ora Cis Srl in liquidazione e concordato preventivo)
4	Demetra Energy SpA

CONSIDERATO:

-) che **in data 29 aprile 2015** con delibera di C.C. n. 2 veniva definito ed approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 1, commi 611 e segg., legge 190/2014 dove la nuova ricognizione delle partecipazioni del Comune prevedeva l'alienazione delle azioni della Società Demetra Energy Spa;

-) che **in data 20 aprile 2016** con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dove venivano indicate le fasi espletate finalizzate alla vendita delle azioni della Demetra Energy alla data del 31.03.2016. L'alienazione si è conclusa l'8 aprile 2016;

-) con delibere di C.C. n.22 del 25.09.2017 e n. 26 del 23.10.2017 si è provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando la dismissione della partecipazione indiretta alla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola posseduta direttamente dalla Società Medio Chiampo SpA;

Con delibera di C.C. n.37 del 28.11.2018 veniva approvato la conclusione del procedimento relativo all'alienazione delle azioni possedute indirettamente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola

-) dopo la revisione del 2015 e quella del 2017 e le azioni intraprese, questo ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Medio Chiampo spa a partecipazione interamente pubblica	50,00%	
		50,00% Consorzio ARICA - 25%
		50,00% Viveracqua s.c.s.r.l 0,24%
Agno Chiampo srl a partecipazione interamente pubblica	1,20%	Non detiene partecipazioni
CIS srl - in liquidazione ed in concordato preventivo partecipazione mista pubblico privata	0,14%	Cassa rurale ed artigiana di Brendola società cooperativa per azioni 0,0036%

- che con la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2018 avente ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – ricognizioni partecipazioni possedute al 31.12.2017 " in ossequio alle linee guida del Ministero del Tesoro" si è provveduto alla revisione ordinaria al 31.12.2017;

- che con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16.12.2019 si è effettuata la ricognizione delle società partecipate alla data del 31.12.2018;

RILEVATO che entro il 31.12.2020 il Comune deve provvedere ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019, ed approvare un eventuale piano di razionalizzazione delle stesse;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, **comma 2**, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50 del 2016";

f) ovvero, **al comma 3** "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;"

- con gli ulteriori commi dell'articolo 4 e successivi si prevedono poi altre ipotesi di attività che consentano il mantenimento degli organismi societari e precisamente:

g) società costituite in attuazione degli articoli 34 del regolamento CE n. 1303/2013, e dell'articolo 42 del regolamento UE N. 1305/2013 E 61 DEL REGOLAMENTO CE n. 508/2014, in materia di gruppi di azione locale che elaborino strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

h) le partecipazioni nelle società che abbiano per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

i) le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previsti dall'articolo 6, comma 9 della legge 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; inoltre le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

l) le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

m) le partecipazioni non superiori all'uno per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;

n) le partecipazioni in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento - la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero caseari;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) le partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

b) le partecipazioni previste dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. e precisamente:

-) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del T.U.S.P.;

-) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

-) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

-) che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

-) che siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

-) che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;

-) che necessitino di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO:

- che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Zermeghedo in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2019, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel T.U.S.P.;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione tecnica - **allegato a)**, nel piano di razionalizzazione periodica - **allegato b)** e nelle schede di rilevazione - **allegato c)** a corredo della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

PRECISATO:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che l'esito della ricognizione deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
- che al 31.12.2019 il Comune di Zermeghedo possiede partecipazioni dirette ed indirette come sotto specificato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		PARTECIPAZIONI INDIRETTE	
Medio Chiampo spa codice fiscale e partita iva 00675230247 a partecipazione interamente pubblica	50,00%	partecipate	
		Consorzio ARICA - codice fiscale 90007240246 partita iva 03101960247	
		Quota di partecipazione da parte di Medio Chiampo spa	25%
		Viveracqua-S.c.a.r.l codice fiscale e partita iva 04042120230	
		Quota di partecipazione da parte di Medio Chiampo spa	0,24%
Agno Chiampo srl codice fiscale e partita iva 03052780248 a partecipazione interamente pubblica	1,20%	Non detiene partecipazioni	
CIS srl - in liquidazione ed in concordato preventivo codice fiscale e partita iva 02026570248 partecipazione mista pubblico	0,14%	Cassa rurale ed artigiana di Brendola società cooperativa per azioni	
		quota di partecipazione da parte di CIS SRL	0,0035267%

privata		Fino al 30.06.2019 codice fiscale 00275710242 partita iva 00275710242 dal 01.07.2019 codice fiscale 00275710242 partita iva 15240741007
---------	--	--

VISTO che:

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP;
- gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nel piano di ricognizione e nella relazione tecnica allegata;
- ai sensi dell'art. 20 del TUSP, contestualmente alla revisione annuale occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

CONSIDERATO che nelle società partecipate del Comune di Zermeghedo non sono presenti rappresentanti dell'Amministrazione presso i rispettivi organi di governo, pertanto non è stata compilata la relativa scheda allegata alle linee guida del Dipartimento del tesoro;

PRESO ATTO che con nota del 26 novembre 2020 Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili gli appositi indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, per la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute che le PA devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

PRESO ATTO che con nota del 26 novembre 2020 il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 31/12/2019, per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche previsti:

- in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP);
- per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

VISTO:

- ñ la relazione tecnica **Allegato a)** alla presente deliberazione;
- ñ il piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni pubbliche **Allegato b)** alla presente deliberazione, redatto secondo le disposizioni contenute nelle linee guida del dipartimento del Tesoro;
- le schede per la rilevazione delle partecipazioni **Allegato c)** predisposte secondo il modello allegato alle linee guida del Dipartimento del Tesoro;

ACQUISITO il parere positivo del Revisore Unico dei Conti;

VISTE le disposizioni contenute nelle seguenti leggi e regolamenti:

- D. lgs. n. 267/00 e s.m.i;
- D.lgs 118/11 integrato dal D.lgs 126/14;
- D.lgs n. 175/16 come modificato dal D.lgs. n. 100/17;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ñ

VISTO il D.lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, i pareri:

- di regolarità tecnico del Responsabile dell'area Finanziaria;
- di regolarità contabile del Responsabile dell'area Finanziaria;

propone al Consiglio comunale:

1. di dare atto che per la società **Cis Srl in liquidazione** ed in concordato preventivo si rendono necessarie le seguenti precisazioni:
 - la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;
 - con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014, la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, scaduti il 22/10/17;
 - che ad oggi nulla è stato comunicato agli enti partecipati circa il proseguo della procedura;
2. di mantenere la partecipazione in Medio Chiampo Spa (partecipazione diretta) – in Viveracqua Scarl (partecipazione indiretta tramite Medio Chiampo Spa) ;
3. di dare atto che non vi sono partecipazioni in relazione alle quali debbano essere adottate misure di razionalizzazione annuale;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze, tramite l'apposita sezione dell'applicativo “*Partecipazioni*” del Dipartimento del Tesoro, il piano di razionalizzazione, di cui alla presente deliberazione;
6. di inviare la presente deliberazione, comprensiva di tutti gli allegati, alla competenza Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti tramite l'applicativo ConTe;
7. di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/13 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione 1° livello “Enti controllati” sotto-sezione 2° livello “Società partecipate”;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 in considerazione che il processo di razionalizzazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relazione tecnica devono essere approvati entro il 31/12/2020, e stante l'urgenza di darvi esecuzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 37 del 21-12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
ALBIERO LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario GENERALE
FINELLI DOTT. PASQUALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.